



Città di TEGGIANO

(Provincia di Salerno)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI
AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA**

INDICE

- Art. 1 Oggetto**
- Art. 2 Definizione del servizio**
- Art. 3 Servizi integrativi dei trasporti pubblici di linea**
- Art. 4 Determinazione del numero dei veicoli ed assegnazione posti**
- Art. 5 Titolo per l'esercizio dei servizi**
- Art. 6 Forme giuridiche di esercizio dei servizi**
- Art. 7 Collaborazione familiare**
- Art. 8 Ambiti operativi territoriali**
- Art. 9 Requisiti per il rilascio delle licenze e autorizzazioni**
- Art. 10 Concorso per l'assegnazione delle licenze e autorizzazioni**
- Art. 11 Requisiti per la partecipazione al concorso**
- Art. 12 Bando di concorso**
- Art. 13 Presentazione delle domande**
- Art. 14 Commissione di concorso**
- Art. 15 Validità delle graduatorie**
- Art. 16 Rilascio delle licenze e autorizzazioni**
- Art. 17 Rilascio di prima istanza**
- Art. 18 Inizio del servizio**
- Art. 19 Validità della licenza e autorizzazione**
- Art. 20 Trasferibilità delle licenze e dell'autorizzazione**
- Art. 21 Sostituzione alla guida**
- Art. 22 Caratteristiche dei veicoli**
- Art. 23 Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio di taxi**
- Art. 24 Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio noleggio con conducente di autovettura.**
- Art. 25 Tassametro per il servizio taxi**
- Art. 26 Pubblicità sulle autovetture**
- Art. 27 Controllo dei veicoli**
- Art. 28 Veicoli di riserva**
- Art. 29 Stazionamento taxi**
- Art. 30 Stazionamento per lo svolgimento del servizio noleggio con conducente di autovettura.**
- Art. 31 Trasporto soggetti portatori di Handicap**
- Art. 32 Tariffe**
- Art. 33 Regolamento del servizio**
- Art. 34 Sanzioni**
- Art. 35 Revoca della licenza e della autorizzazione**
- Art. 36 Decadenza della licenza e dell'autorizzazione**
- Art. 37 Conseguenze della sospensione, revoca o decadenza**
- Art. 38 Vigilanza e controllo**
- Art. 39 Codice di comportamento**
- Art. 40 Carta dei servizi**

Capo 1

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del trasporto di persone mediante il servizio pubblico non di linea:
 - a. con taxi
 - b. con autovettura da noleggio con conducente (autonoleggio).

Art. 2

Definizione del servizio

1. Il servizio di taxi e di noleggio con conducente di autovettura, così come definiti dagli artt. 1,2,3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, provvedono a garantire il trasporto individuale o di gruppi di persone, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. Il servizio di trasporto pubblico di noleggio con conducente di è riferito ad autovetture con un numero di posti non superiore ad otto.

Art. 3

Servizi integrativi dei trasporti pubblici di linea

1. Le autovetture in servizio taxi e quelle adibite al servizio di noleggio con conducente possono essere utilizzate per l'effettuazione di servizi integrativi dei servizi pubblici di linea nei modi stabiliti dalla Amministrazione comunale, così come previsto dall'articolo 14, commi 4 e 5 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

Art. 4

Determinazione del numero dei veicoli ed assegnazione posti

1. Il numero massimo delle autovetture, da adibire al servizio di taxi è stabilito in n. 05 (cinque) mentre quelle da adibire a noleggio con conducente, è stabilito in 20 (venti).
2. Secondo i criteri di cui al successivo comma 3 la Giunta Comunale, provvede di volta in volta a mettere a concorso e ad assegnare i posti disponibili sulla base delle necessità del Comune di Teggiano.
3. Il numero delle licenze e delle autorizzazioni viene determinato in modo da soddisfare la domanda effettiva, tenendo conto del rapporto tra numero di taxi/autonoleggio con conducente e residenti, dei flussi turistici e dei fattori che influenzano la domanda.
4. La Giunta comunale stabilisce la percentuale minima di vetture, rispetto al totale, da destinare al trasporto di portatori di handicap.

Art. 5

Titolo per l'esercizio dei servizi

1. L'esercizio dei servizi di taxi e di noleggio di autovettura con conducente è subordinato al rilascio, rispettivamente, di apposita licenza e di autorizzazione a soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso le Camere di Commercio.
2. Le modalità e i criteri per il rilascio dei suddetti titoli sono disciplinati dagli artt. 8 e 9 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dal presente Regolamento.
3. I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni sono disciplinati dall'art. 8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Art. 6

Forme giuridiche di esercizio dei servizi

1. I titolari delle licenze o delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di taxi o di noleggio con conducente di autovettura possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7 della legge 15 gennaio 1992 n. 21.
2. E' consentito conferire la licenza o autorizzazione agli organismi collettivi previsti all'art. 7 della legge n. 21/92, ferma restandone la titolarità in capo al conferente.
3. Il conferimento non comporta modifica della intestazione del titolo, né richiede provvedimento autorizzativo da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 7

Collaborazione familiare

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile, i titolari di licenza taxi o di autorizzazione al noleggio con conducente di autovettura. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, purchè iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti.
2. Gli interessati debbono trasmettere all'Ufficio comunale del Servizio Commercio l'elenco dei familiari, collaboratori, indicando per ognuno i dati anagrafici ed il numero di iscrizione al ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio. L'elenco va allegato alla licenza o autorizzazione in copia.

Art. 8

Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di licenza o di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale e, a condizione di reciprocità, negli Stati ove i Regolamenti degli stessi lo consentano.
2. Per il servizio taxi il prelevamento del cliente oppure l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza, fermo restando che oltre tale ambito territoriale la corsa è facoltativa.
3. Per il servizio di noleggio con conducente di autovettura il prelevamento del cliente, oppure l'inizio del servizio, sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione per qualunque destinazione, nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 11, commi 3 e 4 della legge n. 21/92.

Art. 9

Requisiti per il rilascio delle licenze e autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio taxi o di noleggio con conducente di autovettura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la camera di Commercio o in elenco analogo in uno degli Stati aderenti all'Unione Europea. Tale iscrizione assorbe la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale, essendo questo già stato accertato dalla Commissione competente di cui all'art. 6, comma 3 della legge n. 21/92;
 - b) non avere trasferito altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti;
 - c) avere la disponibilità del mezzo (proprietà o leasing) per il quale sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
 - d) avere il domicilio fiscale nel Comune di Teggiano
2. Per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura è inoltre richiesta la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi del servizio.
3. Il responsabile del procedimento, individuato ai sensi del Regolamento comunale sul procedimento amministrativo, può procedere ad accertamenti d'ufficio o richiedere rilascio di dichiarazione od esibizioni documentali per verificare il possesso dei requisiti.

Art. 10

Concorso per l'assegnazione delle licenze e autorizzazioni

1. Le licenze per l'esercizio taxi e l'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente di autovettura vengono assegnate per pubblico concorso.
2. In riferimento a quanto previsto al comma 1, l'Amministrazione Comunale può bandire concorsi riservati esclusivamente a coloro che non sono mai stati titolari di licenze per l'esercizio taxi o di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente di autovettura (cd. Rilascio di Prima Istanza di cui al successivo art. 17) oppure può riservare a tali fattispecie uno o più posti tra quelli messi a concorso (concorso misto).
3. Nei casi in cui si verifica vacanza negli organici dei servizi si procede con la indizione di pubblico concorso, salvo la esistenza di graduatoria valida.
4. L'indizione del concorso è di competenza della Giunta comunale.

Art. 11

Requisiti per la partecipazione al concorso

1. L'ammissione al concorso per l'assegnazione delle licenze per l'esercizio taxi e/o per l'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente di autovettura è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di idoneità morale:
 - a. Assenza di condanne penali definitive per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio e per i casi di cui all'art. 3 della L. 26/02/1958, n. 75;
 - b. Assenza di procedimenti penali pendenti per reati di cui al punto a);
 - c. Assenza di soggezione a misure di prevenzione, con provvedimento esecutivo, di cui alla L. 27/12/1956, n. 1423 ss.mm.ii. o dalla L. 31/5/1965, n. 575 ss.mm.ii.
 - d. Assenza di procedure di fallimento in corso

Art. 12

Bando di concorso

1. Il bando di pubblico concorso deve indicare:
 - a. il numero delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b. *eventualmente* il numero dei posti riservati alle fattispecie di rilascio di Prima Istanza;
 - c. i requisiti per l'ammissione al concorso;
 - d. i requisiti per il rilascio del titolo;
 - e. il termine di presentazione delle domande, modalità di invio e documenti da presentare;
 - f. i titoli utili per la formazione della graduatoria, oltre a quelli di cui all'art. 8, comma 4, della legge n. 21/92, ed il punteggio relativo;
 - g. il termine di chiusura del procedimento concorsuale;
 - h. il rinvio alle norme del presente Regolamento circa la validità e l'utilizzo della graduatoria;
 - i. eventuali materie di esame.
2. La Commissione di cui al successivo art. 14 in fase di emanazione del bando può stabilire ulteriori requisiti per l'assegnazione dei punteggi.

Art. 13

Presentazione delle domande

1. Le domande per la partecipazione al concorso vanno presentate al Sindaco, in carta semplice. Nella domanda vanno indicati: generalità; luogo e data di nascita; cittadinanza e residenza.
2. Il richiedente deve dichiarare, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), b.), c), d) ed e) e dell'art. 16, comma 1, del presente regolamento;
3. La documentazione definitiva - in sostituzione della quale viene presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 - viene richiesta o acquisita d'ufficio prima del rilascio della licenza o autorizzazione.
4. L'ufficio competente valuta la regolarità delle domande e redige l'elenco degli ammessi e degli esclusi, che viene approvato con determinazione della P.O. competente per materia.

Art. 14

Commissione di concorso

1. La Commissione di concorso è nominata dalla P.O. ed è costituita di tre membri:
 - il titolare della Posizione Organizzativa;
 - due esperti del settore,
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con categ. non inferiore alla C.
3. La Commissione opera come collegio perfetto.
4. La Commissione redige la graduatoria degli ammessi e la trasmette alla Giunta per l'approvazione.

Art. 15

Validità delle graduatorie

1. La graduatoria ha validità tre anni dalla data di approvazione.
2. Gli ulteriori posti vacanti che l'Amministrazione Comunale riterrà di assegnare durante il triennio di validità della graduatoria, sono coperti utilizzando la graduatoria fino ad esaurimento.

Art. 16

Rilascio delle licenze e autorizzazioni

1. L'ufficio competente da comunicazione ai candidati dell'esito del concorso nel termine di giorni 30 dalla esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, assegnando il termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti.
2. Nel termine di giorni 30 dalla ricezione della documentazione ai candidati in possesso dei requisiti sono assegnate le licenze o autorizzazioni con determinazione della P.O. competente.

Art. 17

Rilascio di prima istanza

1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio taxi o di noleggio con conducente di autovettura a favore di soggetti che producono richiesta per la prima volta (Prima Istanza), è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a. essere iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la camera di Commercio o in elenco analogo in uno degli Stati aderenti all'Unione Europea. Tale iscrizione assorbe la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale, essendo questo già stato accertato dalla Commissione competente di cui all'art. 6, comma 3 della legge n. 21/92;
 - b. non essere mai stato titolare licenze per l'esercizio taxi o di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente di autovettura;
 - c. avere il domicilio fiscale nel Comune di Teggiano
2. Per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura è inoltre richiesta la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi del servizio.
3. Il responsabile del procedimento, individuato ai sensi del Regolamento comunale sul procedimento amministrativo, può procedere ad accertamenti d'ufficio o richiedere rilascio di dichiarazione od esibizioni documentali per verificare il possesso dei requisiti.
4. Successivamente alla formazione della graduatoria il rilascio delle licenze o autorizzazioni, nei casi di Prima Istanza, è subordinato alla verifica delle seguenti circostanze:
 - a. disponibilità del mezzo (proprietà o leasing) al quale riferire la licenza o l'autorizzazione di esercizio;

Art. 18

Inizio del servizio

1. Il titolare di licenza o autorizzazione deve iniziare o fare iniziare il servizio entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di attribuzione.
2. Detto termine potrà essere prorogato con determinazione dirigenziale per causa di forza maggiore debitamente documentata.
3. Prima dell'inizio del servizio l'assegnatario deve provvedere alla installazione del tassametro, debitamente sigillato.

Art. 19

Validità della licenza e autorizzazione

1. Le licenze e le autorizzazioni hanno validità illimitata a condizione che siano sottoposte alla vidimazione quinquennale presso il competente ufficio comunale.
2. La vidimazione è condizionata al permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla leggi e dal presente Regolamento per il rilascio del titolo e per l'esercizio della professione.

Art. 20

Trasferibilità delle licenze e dell'autorizzazione

1. La licenza o l'autorizzazione fanno parte della dotazione di impianto della azienda e sono trasferibili ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione.
2. Per atto fra vivi: il trasferimento è concesso dal Comune, su richiesta del titolare, a persona da questi designata, oltre che nei casi previsti dall'art. 9, comma 1, della legge n. 21/92, anche in seguito a cancellazione dal ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio.
 - 2.1 Il trasferimento deve essere richiesto entro 30 giorni dalla comunicazione di cancellazione dal ruolo dei conducenti. Il mancato rispetto di detto termine comporta la revoca del titolo.
 - 2.2 La inabilità permanente o l'inidoneità devono essere documentate con certificato rilasciato dal medico legale della A.S.L. di appartenenza.
3. A seguito di morte del titolare gli eredi devono comunicare all'ufficio comunale competente il decesso nel termine di giorni 30 dall'evento.
 - 3.1 Il trasferimento del titolo è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che sia in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio delle attività, previa rinuncia scritta di tutti gli altri aventi diritto.
 - 3.2 Le autorizzazioni rilasciate in prima istanza non possono essere cedute per almeno 3 anni.

Art. 21

Sostituzione alla guida

1. L'art. 10 della legge n. 21/92 stabilisce i casi in cui il titolare di licenza può farsi sostituire temporaneamente alla guida del taxi da altro soggetto iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza, puerperio;
 - b) per l'espletamento del servizio militare di leva o per prestazione del servizio civile;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni annui;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente;
 - e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. In detti casi il titolare della licenza taxi deve presentare la richiesta di autorizzazione alla sostituzione alla guida all'Ufficio competente indicando i motivi della sostituzione, la durata della sostituzione il nominativo del sostituto, il numero di iscrizione al ruolo dei conducenti. Deve altresì indicare ai sensi dell'art. 4 della legge n.15/68 il tipo di rapporto lavorativo instaurato con il sostituto tra quelli previsti dall'art. 10 della legge n. 21/92, e cioè o contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge n. 230/62, o contratto di gestione. Il contratto di gestione è ammesso di volta in volta per un periodo complessivo non superiore a mesi sei.
3. Nel caso di impedimenti di salute, con prognosi entro i 20 giorni, il titolare della licenza comunica il nominativo del sostituto, il suo numero di iscrizione al ruolo dei conducenti e la durata della sostituzione, allegando il certificato medico entro 48 ore dall'inizio della malattia.
4. Il titolare di licenza che voglia tenere ferma la vettura, per i motivi del presente articolo, può attuare il fermo del taxi per un periodo non superiore a sei mesi, dandone comunicazione all'Ufficio competente.

Art. 22

Caratteristiche dei veicoli

Tutti gli autoveicoli adibiti al servizio taxi o N.C.C. devono:

- a) essere dotati di tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere dotati di un bagaglio capace di contenere eventuali valigie e contenitori atti al trasporto di cose e animali domestici al seguito del cliente, anche con l'installazione di portabagagli all'esterno della autovettura;
- c) essere collaudati per non meno di quattro posti e per non più di 8 posti per i passeggeri;

- d) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre scarichi inquinanti, come individuati dal decreto del Ministero dei Trasporti, se immatricolati a partire dal 1° gennaio 1992.

Art. 23

Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio di taxi

1. Oltre alle caratteristiche prescritte all'articolo 20, l'autoveicolo taxi deve:
 - a) essere dotato di tassametro omologato e con le caratteristiche indicate all'articolo 23 del presente regolamento, fatto salvo che nei comuni di piccole dimensioni individuati per ogni provincia dalla Camera di Commercio, previo parere del competente ufficio compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e della intensità del movimento turistico, di cure o di soggiorno;
 - b) avere a bordo il tariffario, quello autorizzato dall'Amministrazione comunale, a disposizione della clientela. Il tariffario deve essere esposto anche sul retro del sedile anteriore destro. Le tariffe, le condizioni di trasporto e le regole di comportamento del conducente deliberate dall'Autorità comunale debbono essere esposte in modo ben visibile e leggibile in lingua italiana. La parte del tariffario in lettere deve essere anche in lingua inglese.
 - c) Essere del colore stabilito dal decreto del Ministero dei Trasporti ove immatricolato in data successiva al 31 dicembre 1992;
 - d) Esporre sugli sportelli anteriori un contrassegno indicante in modo visibile il numero della licenza, lo stemma, il nome del Comune ed il collegamento ad un ponte radio, le cui dimensioni saranno stabilite dall'Ufficio comunale competente
 - e) Recare sul tetto della vettura, durante il servizio, apposito segnale illuminabile con la dicitura TAXI;
 - f) Esporre in caso di applicazione di tariffe inferiori a quelle massime stabilite dall'Amministrazione comunale, contrassegno adesivo ben visibile che pubblicizzi le agevolazione o gli sconti;
 - g) Avere fissata, all'interno dello sportello sinistro, una targa recante il numero della licenza ed il nominativo del titolare. All'esterno, nella parte posteriore della carrozzeria, va applicata una targa recante lo stemma del Comune, il numero della licenza e l'iscrizione "Servizio Pubblico".
2. Le vetture possono essere dotate di attrezzature telematiche e telefonate a servizio esclusivo del cliente, per il cui uso può essere richiesto un compenso a parte.
3. Le specificazioni delle prescrizioni riguardanti le caratteristiche dei veicoli ed il loro allestimento, relative agli articoli 20,21,22,24, e 29 del presente Regolamento sono stabilite con provvedimento della Giunta comunale.
4. Le targhe e i contrassegni distintivi del servizio possono essere applicati in modo da consentirne la rimozione allorchè il veicolo viene adibito ad uso privato.

Art. 24

Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio noleggio con conducente di autovettura.

1. Oltre alle prescrizioni dell'art. 20 l'autoveicolo adibito al servizio noleggio con conducente di autovettura deve esporre all'interno del parabrezza anteriore un contrassegno con la scritta "Noleggio" e una targa metallica collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile recante la dicitura "Noleggio con conducente" lo stemma del Comune ed il numero della autorizzazione. La forma di detti contrassegni è stabilita dall'Amministrazione comunale.
2. L'autoveicolo, inoltre, deve avere a bordo, esposto all'attenzione del cliente, il tariffario massimo stabilito dall'Amministrazione.
3. I comuni di piccole dimensioni, individuati per ogni provincia dalla Camera di commercio, previo parere del competente ufficio compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e della intensità del movimento turistico, di cure e soggiorno, possono consentire che le vetture immatricolate per l'esercizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l'esercizio di taxi.

Art. 25

Tassametro per il servizio taxi

1. Il tassametro deve avere le seguenti caratteristiche tecniche :
 - a) Funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano. Il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno ad orologeria che si attivi azionando il tassametro per l'inserimento della relativa tariffa.
 - b) Essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana non consenta, l'inserimento di altre tariffe;
 - c) Indicare l'esatto importo in lire italiane ed euro.
2. Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che autista e cliente leggano chiaramente le indicazioni dello stesso.
3. Il tassametro è sottoposto a verifica da parte del competente ufficio comunale per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche e della corretta taratura tariffaria. A seguito della verifica il tassametro è sottoposto a sigillatura ufficiale.
4. Il tassametro deve:
 - a) essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo inizia il servizio e, bloccato non appena l'autoveicolo sia giunto a destinazione;
 - b) indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa.
5. E' vietato tenere in esercizio tassametri inefficienti o comunque alterati.
6. In caso di avaria del tassametro l'autista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso eseguito ed alla durata del servizio.
7. Il tassista è tenuto a dare comunicazione all'Ufficio comunale, competente di ogni intervento che abbia dato luogo all'asportazione del sigillo ufficiale del tassametro. In tal caso si provvederà nuovamente a verifica con apposizione di nuovo sigillo.
8. E' data facoltà di installare tassametri in grado di evidenziare le singole voci che compongono l'importo totale e rilasciare su supporto cartaceo la distinta di tale importo.

Art. 26

Pubblicità sulle autovetture

1. L'apposizione di scritte ed insegne pubblicitarie sui veicoli deve essere conforme alle prescrizioni del decreto legislativo n. 285/92 e successive modifiche.
2. La pubblicità dei servizi aggiuntivi offerti e degli sconti ed agevolazioni tariffarie deve essere effettuata con contrassegni aventi dimensioni e simbologie indicate dall'Amministrazione comunale.

Art. 27

Controllo dei veicoli

2. Fatta salva la verifica di competenza degli Uffici della Direzione Generale della MCTC, le autovetture adibite al servizio taxi ed servizio N.C.C. sono soggette a controlli periodici, con cadenza almeno annuale, da parte dell'Amministrazione comunale allo scopo di verificare lo stato di efficienza e di funzionalità del veicolo ai fini dell'espletamento del servizio ed il corretto funzionamento del tassametro installato sulle vetture taxi.

Art. 28

Veicoli di riserva

1. Su richiesta dei titolari di licenza taxi o degli organismi associativi di cui all'articolo 7 della legge n. 21/92, la Giunta comunale può autorizzare l'immatricolazione di vetture taxi da adibire a veicoli di riserva a disposizione di tutti i tassisti impossibilitati ad utilizzare il proprio automezzo per guasto meccanico, incidente stradale, furto e incendio.
2. Le vetture di riserva aventi tutte le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio taxi debbono essere contrassegnate da apposito simbolo di riconoscimento che deve essere consegnato dall'Amministrazione comunale e ad essa restituito al termine dell'uso.
3. Il titolare della licenza la cui vettura si trova nell'impossibilità di circolare, deve comunicare al competente Ufficio comunale i motivi e la durata del fermo tecnico ed i contrassegni dell'auto di scorta utilizzata.
4. Al titolare della licenza, al collaboratore familiare ed al sostituto alla guida è vietato l'uso della propria autovettura taxi qualora gli sia stato assegnato un veicolo di riserva.

Art. 29

Stazionamento taxi

1. Lo stazionamento delle autovetture adibite al servizio taxi avviene in luogo pubblico in apposite aree di sosta stabilite con ordinanza del Sindaco ed individuate da apposita segnaletica.
2. I tassisti debbono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene seguendo lo stesso ordine. E' tuttavia facoltà dell'utente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente da tale ordine, anche in relazione ai servizi aggiuntivi offerti dal tassista (fax, telefono, etc.). E' inoltre possibile in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.
3. L'uso delle aree di sosta può essere vietato con ordinanza del Sindaco se ricorrono motivi di sicurezza pubblica o della circolazione e se ricorrono, altri motivi di pubblico interesse.
4. E' consentito al cliente di accedere al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista.
5. E' vietato far salire a bordo il cliente quando il taxi si trova ad una distanza inferiore a 100 metri dal luogo di stazionamento, qualora ci siano taxi o clienti in attesa nel luogo di stazionamento.

Art. 30

Stazionamento per lo svolgimento del servizio noleggio con conducente di autovettura.

1. Lo stazionamento delle autovetture da noleggio con conducente avviene esclusivamente all'interno delle rimesse situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione in cui i veicoli devono sostare a disposizione dell'utenza.

Art. 31

Trasporto soggetti portatori di Handicap

1. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti è gratuito.
2. I titolari di licenza taxi o di autorizzazione noleggio con conducente di autovettura possono adattare il veicolo secondo le norme vigenti per il trasporto di soggetti portatori di handicap.
3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.

Art. 32

Tariffe

1. Le tariffe massime del servizio taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano, i relativi supplementi, sono fissati dal Comune con apposita deliberazione della Giunta, previo parere della competente Commissione consultiva. Le tariffe taxi ed i supplementi sono sottoposti a verifica annuale.
2. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi stabiliti dal Comune, previo parere della competente Commissione consultiva in base ai criteri determinati da Ministero dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1993.
3. I tassisti ed i noleggiatori accettano il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.
4. I tassisti ed i noleggiatori, possono stipulare con soggetti terzi, pubblici e privati, convenzioni o abbonamenti, per l'esercizio della loro attività.
5. Le tariffe si applicano all'interno del centro abitato come delimitato ai sensi dell'art. 4 del D. lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Oltre tale limite il prezzo sarà stabilito mediante specifico supplemento da determinarsi all'interno del sistema tariffario.
6. Il conducente, all'inizio della corsa, ha l'obbligo di far conoscere al passeggero da quale luogo ha inizio la contrattazione libera e di pattuirne le condizioni.
7. I titolari di licenza taxi e le organizzazioni economiche previste dall'art. 7 della legge 21/92, nonché le centrali radio-taxi possono applicare tariffe inferiori a quelle massime stabilite dall'Amministrazione comunale.

8. La Giunta comunale, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 32, dovrà stabilire modalità organizzative, criteri e condizioni applicative di tale sistema tariffario, garantendo massima trasparenza, preventiva pubblicità, corretta informazione alla clientela ed adeguata fattibilità gestionale.
Il corrispettivo del trasporto deve essere comunque sempre calcolato con tassametro omologato sulla base della tariffa fissata dall'Amministrazione comunale.
9. Le organizzazioni economiche previste dall'art. 7 della legge 21/92 possono stipulare con soggetti terzi pubblici e privati, convenzioni o abbonamenti che prevedano variazioni al ribasso dell'importo tassametrico e degli eventuali supplementi.
10. Qualora per avaria il servizio fosse sospeso l'utente ha diritto di pagare solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

Art. 33

Regolamento del servizio

1. Il servizio di taxi è regolato in relazione alle esigenze della clientela.
2. L'orario minimo del servizio giornaliero non può essere inferiore a sei ore.
3. Nei casi di emergenza dovuta a calamità naturali o ad altri eventi eccezionali, per soddisfare particolari esigenze della mobilità cittadina il Sindaco stabilisce con ordinanza i tempi ed gli orari di servizio

Art. 34

Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs. 285/92, ai titolari di licenze ed autorizzazioni, ai loro sostituti e collaboratori familiari si applicano le sanzioni che saranno individuate con l'approvazione del codice di comportamento degli operatori del settore.

Art. 35

Revoca della licenza e della autorizzazione

1. Il Comune dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) alla quinta inosservanza all'obbligo della prestazione;
 - b) alla seconda inosservanza all'obbligo della prestazione, quando il rifiuto di servizio si riferisca ad una persona disabile;
 - c) per il mancato rispetto dei termini per il trasferimento del titolo, previsti all'art. 18 del presente Regolamento;
2. La revoca viene comunicata all'Ufficio provinciale della MCTC e all'Ufficio addetto alla tenuta del Ruolo dei conducenti.

Art. 36

Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

1. Il Comune dispone la decadenza della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 16;
 - b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
 - c) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia sostituito entro 20 giorni, salvo i casi di forza maggiore;
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della MCTC e all'Ufficio addetto alla tenuta del Ruolo conducenti.

Art. 37

Conseguenze della sospensione, revoca o decadenza

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, revoca o decadenza della licenza o della autorizzazione.

Art. 38

Vigilanza e controllo

1. Il controllo dei veicoli, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, più in generale sull'esercizio dei servizi taxi e NCC compete al Comune che lo esercita, attraverso un apposito Ufficio di controllo, costituito con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 39

Codice di comportamento

1. La Giunta comunale approva con delibera il Codice di comportamento degli operatori del settore, con il quale individua obblighi e divieti per gli operatori e le relative sanzioni.

Art. 40

Carta dei servizi

1. L'amministrazione comunale promuove l'adozione, da parte delle organizzazioni di categoria del settore, di una carta dei servizi che dovrà ispirarsi ai principi della eguaglianza, imparzialità, continuità diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia.

Il presente regolamento:


- è stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29/07/2011 con atto n. 15;
- è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi:
 - mediante affissione all'albo pretorio comunale (*art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267*);
 - nel sito web istituzionale di questo Comune (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

dal 31/08/2011 al 15/09/2011

con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;

- è entrato in vigore il

Data



II SEGRETARIO COMUNALE

.....